



CI:8.11.1 2021 / 6.1  
N-849 / 2022

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO  
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

**SETTORE TUTELA TERRITORIO  
UFFICIO CONTROLLO EMISSIONI ED ENERGIA**

**Oggetto:** D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I. - D.LGS. 387/03 E S.M.I..  
PROGETTO DI PARCO FOTOVOLTAICO, NEI COMUNI DI SOMMARIVA DEL BOSCO E  
SANFRÈ, CON POTENZA PARI A 4.530 KW.  
PROPONENTE: SOMMARIVA SOLAR S.R.L., VIA CUNEO N. 75/A, 12080 - PIANFEI.  
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I.,  
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE  
UNICA EX ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I..

**I DIRIGENTI DEI SETTORI**

**Vista** l'istanza in data 12.01.2021 con prot. di ric. n. 1411, presentata alla Provincia di Cuneo, da parte della Ditta Sommariva Solar S.r.l., con sede legale in Pianfei, Via Cuneo n. 75/A, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, autorizzazione unica ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. e contestuale Autorizzazione a costruire ed esercire ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., in merito al progetto di parco fotovoltaico, con potenza pari a 4.530 kw, da realizzarsi nei Comuni di Sommariva del Bosco e Sanfrè (CN);

**Premesso che:**

- con nota prot. n. 2976 del 19.01.2021, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, era stata pubblicata dal 15 gennaio 2021, sul sito web della Provincia di Cuneo;
- a seguito della richiesta di regolarizzazione istanza da parte dell'ufficio VIA in data 25 febbraio 2021, il proponente ha provveduto all'adempimento della suddetta regolarizzazione con nota prot. di ric. n. 13937, pervenuta agli atti del procedimento in data 04.03.2021;
- decorsi i tempi stabiliti, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 04 marzo 2021, questa autorità competente ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico, così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA;
- l'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti industriali non termici per la produzione di energia vapore e acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente nelle aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato della deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183"*;
- il progetto in esame è relativo alla realizzazione di un parco fotovoltaico per la produzione e la messa in rete di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile della potenza installata complessiva di 4530 kW, costituito dai pannelli fotovoltaici, dalle strutture metalliche di sostegno e dai dispositivi elettrici che gestiscono le correnti, nonché dall'elettrodotto per la messa in rete dell'energia prodotta, che si estenderà per una lunghezza complessiva di circa 6.185 m, dei quali circa 3.480 m saranno completamente interrati, mentre 2.705 m saranno realizzati in aereo. La produttività stimata è pari a 6,25 GWh/anno.

La realizzazione dell'elettrodotto di rete utile per il collegamento con la rete nazionale è a favore di E-Distribuzione S.p.A. e lo stesso entrerà a far parte della rete nazionale. Ne consegue che, per l'elettrodotto di rete, le relative servitù risulteranno in capo ad E-Distribuzione S.p.A. e l'opera non sarà soggetta a dismissione a fine vita utile dell'impianto.

Il campo fotovoltaico sarà allestito entro i confini di un appezzamento di terreno che il Piano Regolatore Comunale di Sommariva del Bosco (CN) classifica come Zona Produttiva di tipo D2, mentre l'elettrodotto sarà realizzato in parte a margine della Strada Provinciale SP193 e in parte in aree agricole, su una superficie di circa 60.000 mq..

Il parco sarà formato da 10.530 moduli fotovoltaici con forma rettangolare delle dimensioni di 2,13x1,05m di potenza unitaria di 430W per una potenza installata complessiva di impianto di 4.530 kW.

L'accesso all'area è consentito per mezzo di una strada comunale che sarà utilizzata sia per l'accesso durante la fase di realizzazione, sia durante la fase di esercizio dell'impianto; l'accesso carraio all'impianto è previsto sul lato sud nelle immediate vicinanze del punto in cui si prevede la realizzazione dei manufatti accessori.

- In data 02 settembre 2021 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure di assenso relativamente al progetto in esame;
- nel corso della medesima, è stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato; la richiesta è stata formalizzata al proponente con nota prot. n. 33239 del 21.05.2021;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. N.816 DEL 08/06/2022

Documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO, LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 09/06/2022.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- In data 21.09.2021 con prot. ric. n. 57631, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta;
- Con nota prot. n. 58843 del 27.09.2021, l'Ufficio VIA ha provveduto alla pubblicazione della documentazione integrativa ricevuta;
- Acquisti gli elementi utili - sotto l'aspetto della conformità urbanistica, paesaggistica ed espropriativa - si è proceduto con la convocazione della Conferenza di Servizi ex L. 241/90 e s.m.i. in data 22 aprile 2022, con nota prot. n. 19083 del 25.03.2022.

### **Considerato che:**

- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 22 aprile 2022 si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale - come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli -, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio del parco fotovoltaico in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:
  1. parere unico favorevole della Provincia di Cuneo riguardante l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale ex D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e messa in esercizio dell'impianto ex D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., subordinatamente al rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche dettagliatamente riportate nel parere conclusivo (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
  2. circa l'interferenza dell'impianto con la S.P. n. 193, si rimanda al parere positivo con prescrizioni, formulato da parte del Settore provinciale Viabilità Cuneo e Saluzzo - nota prot. ric. n. 42595 del 06.07.2021 (Allegato n. 1);
  3. parere favorevole, relativamente agli aspetti urbanistico - edilizi, con nota prot. ric. n. 26095 del 27.04.2022 (Allegato n. 2) e parere favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., con nota prot. ric. n. 13245 del 01.03.2022 (Allegato n. 3) da parte del Comune di Sommariva del Bosco;
  4. parere favorevole da parte del Comune di Sanfrè per ciò che attiene l'interferenza della linea aerea in progetto con il vincolo ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. con nota prot. ric. n. 25329 del 21.04.2022 (Allegato n. 4);
  5. parere favorevole circa il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. formalizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con nota prot. ric. n. 25389 del 22.04.2022, subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi contenute (Allegato n. 5);
  6. parere igienico-sanitario favorevole dell'ASLCN2, con nota prot. ric. n. 6874 del 03.02.2022 (Allegato n. 6), subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni da adottare in corso d'opera e in fase di esercizio dell'impianto:
    - siano preferibilmente utilizzati mezzi d'opera in fase di cantiere e di manutenzione corrispondenti alle direttive europee sulle emissioni dei gas di scarico;
    - dovrà inoltre essere posta particolare attenzione ad eventuali interferenze delle strutture di fondazione con la falda acquifera, adottando accorgimenti tecnici atti ad evitarne la compromissione, soprattutto nelle fasi di costruzione dell'elettrodotto dove verranno attraversati i corpi idrici;
    - siano poste le adeguate precauzioni per evitare la contaminazione delle matrici ambientali da possibili sversamenti accidentali da parte dei mezzi d'opera nella fase di cantiere e nelle opere derivanti dalle operazioni di manutenzione di eventuali sottoservizi messi a disposizione nella suddetta fase;
    - compatibilmente con l'esecuzione dei lavori, nelle fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a contenere lo sviluppo di polveri (ad

esempio con idonee bagnature delle piste di cantiere, eventuale bagnatura di ruote dei mezzi che si immettono in pubblica via, ...);

- la movimentazione di mezzi pesanti dovrà avvenire mediante percorsi di sicurezza per l'incolumità di persone ed addetti ai lavori, anche con idonea cartellonistica;
  - sia attuato il piano di manutenzione del verde, così come proposto dalla Ditta, con particolare riguardo allo sfalcio dell'Ambrosia Artemisifolia;
7. parere favorevole ex R.D. 523/1904 espresso da parte della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi contenute (nota prot. ric. n. 5194 del 28.01.2022 – Allegato n. 7);
8. Richiesta di adempimenti formulata da ENAC ai fini della verifica preliminare circa le interferenze del progetto con strutture aeronautiche (prot. ric. n. 19345 del 28.03.2022 – Allegato n. 8);
- al riguardo, il proponente ha presentato in data 24 maggio 2022, apposita asseverazione attestante l'esclusione dell'iniziativa progettuale dall'iter valutativo in quanto, dalla consultazione del documento "Verifica preliminare" - disponibile sul sito di ENAC - per la realizzazione del tratto di linea elettrica aerea e del parco fotovoltaico, considerate le caratteristiche geometriche e la collocazione geografica delle opere, non si verificano condizioni per l'avvio dell'iter necessario per il rilascio dell'autorizzazione di ENAC (Allegato n. 9);
9. nulla osta, relativamente agli aspetti demaniali, all'esecuzione dell'intervento dell'Aeronautica Militare, con nota prot. ric. n. 8939 dell'11.02.2021.
- In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
  - A riunione conclusa, risultano pervenuti i seguenti ulteriori pareri:
10. Dichiarazione di deposito dell'Attestazione di Conformità, redatta ai sensi dell'art. 56, c.3, D.Lgs. 259/2003 (n. pratica ATT 2022/032), relativa al progetto in esame, formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota prot. ric. n. 25455 del 22.04.2022 – Allegato n. 10);
11. Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. del Comune di Sommariva del Bosco con provvedimento n. 1/2022 (Allegato n. 11);
12. Parere favorevole ai sensi della L.R. 45/89 ad effettuare, da parte della Ditta Sommariva Solar srl, la costruzione del parco fotovoltaico ed elettrodotto in esame, formulato dalla Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo con nota prot. ric. n. 27923 del 03.05.2022 (Allegato n. 12).
- Nell'ambito della presente procedura, risulta presentato il preventivo di connessione alla rete MT di E-distribuzione S.p.A. per l'impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione di 4500 kW sito in loc. Grangia, Sommariva del Bosco (Cod. rintracciabilità: 260948085).
  - In merito alla disponibilità delle aree interessate dall'intervento, il proponente ha documentato i titoli di disponibilità dei mappali su cui insiste la realizzazione dell'opera principale (parco fotovoltaico). In relazione alle aree interessate dal passaggio dell'elettrodotto interrato ed aereo, la Ditta ha richiesto l'avvio della procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. quale opera connessa e necessaria.

La Provincia ha proceduto al corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla norma specifica. Considerato il numero di proprietari interessati dalla procedura espropriativa superiore a 50, si è proceduto alle comunicazioni di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, nonché di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., mediante

pubblicazione di avviso pubblico, secondo le modalità previste dall'art. 16 c.5 e 52 ter del decreto sopra citato. L'avviso è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio dei Comuni interessati, sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Giornale" del Piemonte e presso il sito informatico della Regione Piemonte, così come risulta dalla documentazione agli atti.

Si dà atto che nei termini di legge, non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa.

- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (nota prot. ric. n. 26570 del 28.04.2022 – Allegato n. 13), dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto il progetto, viste le attuali condizioni ambientali del sito di previsto intervento, non ne determinerà un significativo degrado, né un'importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio dell'impianto.
- Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti - rispetto alle misure già previste dal proponente - sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio del parco fotovoltaico, la realizzazione del progetto, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:
  - a) Per quanto riguarda l'evoluzione delle caratteristiche del suolo, è necessario effettuare un'analisi ante-operam dei principali parametri chimico-fisici del terreno, da documentare in uno studio di fertilità del suolo, che dovrà rappresentare le condizioni di "partenza" da garantire anche a fine vita dell'impianto; tale studio dovrà essere rappresentato attraverso un idoneo piano di monitoraggio e ripristino ambientale dell'area ad un uso conforme alla capacità d'uso del suolo (Il classe d'uso del suolo).  
*Termine per la verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – 30 giorni ante inizio lavori*
  - b) La recinzione dell'impianto dovrà essere realizzata con pali infissi nel terreno senza strutture continue di collegamento quali cordoli in c.a., per non ostacolare il deflusso superficiale delle acque meteoriche in eccesso e dovrà essere sollevata da terra di almeno 20 cm, su tutto il perimetro, per consentire il passaggio della piccola fauna vertebrata.  
*Termine per la verifica di ottemperanza: IN FASE REALIZZATIVA - 30 giorni dal termine lavori*
  - c) Per tutta la durata dell'impianto fotovoltaico il proponente dovrà provvedere all'integrazione delle eventuali fallanze nella vegetazione mitigativa al fine di evitare interruzioni nella barriera verde.  
*Termine per la verifica di ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO – cadenza annuale*
  - d) Il piano di campionamento delle terre e rocce di scavo dovrà essere rivisto secondo le indicazioni dettagliate nel seguito.  
La ditta ha dichiarato che tutte le terre derivanti dalla fase di cantiere saranno riutilizzate in loco ad eccezione di circa 612 m<sup>3</sup> che verranno gestiti come rifiuti ed inviati ad impianti autorizzati. In merito alla caratterizzazione delle terre sono stati previsti campioni ogni 2000 metri lineari per un totale di 6 campionamenti per la parte di elettrodotto.  
E' necessario che, per la parte interrata, il campionamento venga effettuato ogni 500 m., provvedendo a ricercare il parametro Amianto, qualora sia riscontrata la presenza di materiali di riporto; per il tratto dove il cavidotto affianca e interseca la ferrovia, dovrà essere previsto un punto o più di campionamento e dovrà essere ricercato inevitabilmente il parametro Amianto.  
*Termine per la verifica di ottemperanza: IN FASE REALIZZATIVA - 30 giorni dal termine lavori*
  - e) Il proponente dovrà effettuare il monitoraggio del livello prestazionale energetico dell'impianto fotovoltaico nel corso del suo periodo di funzionamento ed inviare le risultanze agli enti di controllo, su base annuale. Nel monitoraggio dovranno essere distinte le misurazioni di natura produttiva (ad es. misure di efficienza dei pannelli FV, misura di efficienza degli inverter) e le



misurazioni di natura ambientale su base media mensile (ad es. temperatura ambiente; misura dell'irraggiamento solare);

*Termine per la verifica di ottemperanza: IN FASE DI ESERCIZIO – cadenza annuale*

- f) Al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere prontamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, provvedendo al tempestivo recupero e ripristino morfologico e vegetativo dei siti, nello stato ante operam.

*Termine per la verifica di ottemperanza: IN FASE REALIZZATIVA - 30 giorni dal termine lavori*

- g) Al termine del ciclo di vita utile dell'impianto, il proprietario dovrà dismettere, a propria cura e spese, le opere e i componenti dell'impianto, prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante-operam, ivi compresa la rimozione dei cavidotti in materiale plastico che ospitano i cavi elettrici. In detta fase di dismissione dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento; i rifiuti originati dallo smantellamento dell'impianto – previa classificazione – dovranno essere avviati preferibilmente al recupero o, in subordine, allo smaltimento presso impianti debitamente autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia.

*Termine per la verifica di ottemperanza: IN FASE DI DISMISSIONE – termine vita impianto*

*L'ottemperanza delle condizioni da a) a g) dovrà essere dimostrata entro i termini stabiliti, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo – Ufficio VIA e all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo*

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “Servizio Valutazione Impatto Ambientale”.

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D. Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

**Visto** il Decreto No. 93 del 31.7.2020 relativo all' approvazione del PEG 2020-2022.

**Visti:**

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”;

- l'accordo 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., recante norme per l'Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- l'art. 12, c. 3 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. che prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- l'art. 12, c. 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. secondo cui le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
- Visto l'art. 6 c.9 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. secondo cui per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'Autorità Espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.
- visto il DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 42 del 19 marzo 2002 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, che stabilisce le condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79, e tutte le successive modificazioni;
- il D.M. 4 agosto 2011 recante: "Misure per la promozione della cogenerazione - Integrazioni al Dlgs 20/2007";
- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 recante: "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- il D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";

- il D.M. 29 maggio 2008 recante: “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”;
- la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 recante: “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 recante: “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52.”;
- il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 recante : “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;
- la D.G.P. n. 138 del 27.02.2001 avente per oggetto “Decentramento amministrativo D.Lgs. 112/98 e L.R. 44/00 – Nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia in materie diverse. Primo Provvedimento di Attuazione.”;
- la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)”;

**Esaminato** il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione;

**Atteso che** tutta la documentazione è depositata agli atti;

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 13 maggio 2021 e 22 aprile 2022 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell’ambito delle stesse.

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

**Accertato che** – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 22 aprile 2022 - sussistono i presupposti per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all’intervento proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richiamate nei precedenti punti da a) a g), nonché di quelle contenute nei pareri da 1. a 12., in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

## DETERMINANO

1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al **progetto di parco fotovoltaico**, nei Comuni di Sommariva del Bosco e Sanfrè, con potenza pari a 4.530 kW, presentato da parte **della Ditta Sommariva Solar S.r.l.**, con sede legale in Via Cuneo n. 75/A, 12080 - Pianfei, in quanto il progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente, nonché degli adeguamenti progettuali presentati dal proponente con le integrazioni, viste le attuali condizioni ambientali del sito di previsto intervento, non ne determinerà un significativo degrado, né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio dell’impianto.
2. **DI AUTORIZZARE la Ditta Sommariva Solar S.r.l.**, con sede legale in Via Cuneo n. 75/A, 12080 - Pianfei, P. IVA 00979830148, ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. 387/03 e ai sensi dell’art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio del parco fotovoltaico di potenza complessiva pari a 4.530 kW, da realizzarsi in Comune di Sommariva del Bosco e di Sanfrè (CN);
3. **DI VINCOLARE** l’autorizzazione Unica ed il giudizio positivo di compatibilità ambientale al rispetto delle prescrizioni contenute rispettivamente nell’Allegato A e nei pareri dei Comuni di Sommariva del Bosco e di Sanfrè, dell’ASL CN2, del MIBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Torino, della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, dell’Aeronautica Militare e del MISE, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;



4. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate ai punti da a) a g), nonché di quelle contenute nei pareri da 1. a 12., in premessa indicati, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
5. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti a) a g) delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo – Ufficio VIA e all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.
6. **DI APPROVARE** il progetto definitivo datato gennaio 2021, così come integrato a settembre 2021 e a febbraio 2022, a firma dello Studio Associato DP Ingegneria con sede a Dogliani (CN);
7. **DI DARE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 13 maggio 2021 e 22 aprile 2022, così come riportati in premessa dal punto 1. al punto 12., che qui si richiamano integralmente.
8. **DI APPORRE** il vincolo preordinato all'esproprio e disporre la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 9, 10 e 12 e 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i., relativamente ai terreni di cui **al piano particellare di esproprio, costituito dal Registro ditte –Elab.8.11Int01 e dalle planimetrie Tav2.41Int01, Tav2.41aInt01, Tav2.41bInt01, Tav2.41cInt01, Tav2.41dInt01, Tav2.41eInt01**, datati Settembre 2021, a firma dello Studio Associato DP Ingegneria con sede a Dogliani (CN) depositato agli atti dell'Amministrazione (protocollo numero 2021/57631);
9. **DI APPROVARE** il Piano Particellare di Esproprio, costituito dal Registro ditte e dalle planimetrie di cui al punto precedente depositati agli atti dell'Amministrazione. Il Piano particellare di che trattasi si intende approvato anche relativamente alle aree oggetto di occupazione temporanea non soggetta ad esproprio, ai sensi dell'art. 49 del DPR succitato, così come previsto dall'art. 12 del D.Lgs 387/2003 s.m.i., dando atto che il soggetto beneficiario risulta essere la società E-Distribuzione S.p.A.,
10. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il termine entro il quale potrà essere emanato il decreto di esproprio è di 5 anni dalla data di efficacia del presente atto;
11. **DI PROVVEDERE** a dare comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati alla procedura espropriativa ex DPR 327/2001 e s.m.i.;
12. **DI VINCOLARE** la fine lavori alla conclusione della procedura espropriativa di cui al DPR 327/2001 e s.m.i., ovvero all'acquisizione della disponibilità delle aree oggetto di intervento;
13. **DI DARE ATTO** che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla vigente normativa, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento, devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i..
14. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., i seguenti assensi:
  - Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.
  - Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
  - Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/03.
  - Nulla osta archeologico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
  - Autorizzazione in linea idraulica ex RD 523/1904.

- Nulla osta demaniale dell'Aeronautica Militare.
- parere igienico-sanitario dell'ASL CN2.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento.

- 15. DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
- 16. DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
- 17. DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 2. sono rilasciati:
  - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
  - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
- 18. DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
- 19. DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
- 20. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e **DI RENDERLO NOTO** a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 21. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
- 22. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato A – prescrizioni ex art. 12, D. lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- Allegato n. 1 - nota prot. ric. n. 42595 del 06.07.2021 del Settore provinciale Viabilità;
- Allegato n. 2 - nota prot. ric. n. 26095 del 27.04.2022 del Comune di Sommariva del Bosco;
- Allegato n. 3 - nota prot. ric. n. 13245 del 01.03.2022 del Comune di Sommariva del Bosco;
- Allegato n. 4 - nota prot. ric. n. 25329 del 21.04.2022 del Comune di Sanfrè;
- Allegato n. 5 - nota prot. ric. n. 25389 del 22.04.2022 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. N.816 DEL 08/06/2022

Documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO, LUCIANO FANTINO e stampato il giorno 09/06/2022.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- Allegato n. 6 - nota prot. ric. n. 6874 del 03.02.2022 dell'ASLCN2;
- Allegato n. 7 - nota prot. ric. n. 5194 del 28.01.2022 della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- Allegato n. 8 - nota prot. ric. n. 19345 del 28.03.2022 di ENAC;
- Allegato n. 9 – asseverazione ENAC del proponente del 24.05.2022;
- Allegato n. 10 - nota prot. ric. n. 25455 del 22.04.2022 con nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Allegato n. 11 – Autorizzazione paesaggistica n. 1/2022 del Comune di Sommariva del Bosco;
- Allegato n. 12 - nota prot. ric. n. 27923 del 03.05.2022 della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- Allegato n. 13 - nota prot. ric. n. 26570 del 28.04.2022 dell'ARPA.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i. ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

**IL DIRIGENTE**

**Ufficio Valutazione Impatto Ambientale**

**Dott. Alessandro RISSO**

**IL DIRIGENTE**

**Ufficio Energia**

**Dott. Luciano FANTINO**

## ALLEGATO A

### Prescrizioni Generali

1. L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche progettuali di cui all'istanza e alle successive integrazioni;
2. il proprietario, il committente e l'assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso alla Provincia (Settore Tutela del Territorio), al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;
3. qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato, dovrà essere comunicata al Settore Tutela del Territorio della Provincia, che provvederà all'eventuale inoltro all'Amministrazione Competente;
4. per l'inizio lavori deve essere presentato il deposito delle opere strutturali, ai sensi della Parte II del DPR 380/2001 (ex Legge 1086/1971) e la documentazione relativa alla certificazione contributiva delle imprese esecutrici dei lavori, nonché alle loro idoneità tecniche e professionali di cui al comma 9, art. 90 del DLgs 81/2008, presso il Comune di competenza;
5. la ditta deve osservare ogni norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia, o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente richiamata nel presente provvedimento;

### Gestione rifiuti

6. Al termine del ciclo di vita utile dell'impianto, il proprietario dovrà dismettere, a propria cura e spese, le opere e i componenti dell'impianto, prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam. In detta fase di dismissione dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento; i rifiuti originati dallo smantellamento dell'impianto – previa classificazione – dovranno essere avviati preferibilmente al recupero o, in subordine, allo smaltimento presso impianti debitamente autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia;
7. Prima dell'inizio dei lavori la ditta è tenuta a sottoscrivere apposita polizza fidejussoria, stipulata a favore del Comune sede di impianto, a garanzia della dismissione dell'impianto a fine vita utile e ripristino dello stato dei luoghi, così come definito in sede progettuale;
8. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti. In particolare dovrà essere garantito il mantenimento della fascia arborea-arbustiva-ripariale, dove e se presente e dell'inerbimento;

### Elettrodotto di rete

9. L'elettrodotto di rete, ottenuti gli atti di assenso nel presente procedimento, sarà realizzato dalla società di distribuzione locale ed entrerà a far parte della rete nazionale; pertanto, non sarà soggetto a dismissione a fine vita utile dell'impianto.

Il Dirigente  
Risso Alessandro